

RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

(art.22 e segg. Legge 24.11.1981, n.689 e art.98 d.l. n.507 del 30.12.99)

ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI SALO'

Il sottoscritto XXXXXXXXXX nato aXXXXXXX, ivi residente in Via
XXXXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXX

PREMESSO

- Che con processo verbale di contravvenzione n.XXXXXX /2003 emesso da Regione Carabinieri Lombardia stazione di Gargnano Motovedetta CC.270 è stato ingiunto al ricorrente di pagare la somma di EURO 172 a seguito di contestazione della violazione dell'art. 21 della Legge Regionale n.20/1994

1. che l'odierno attore è socio iscritto alla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attivita' Subacquee, con sede in Roma, Via Tiziano n. 70;
2. che in occasione di un'immersione nel golfo di Bogliaco nei pressi del porto Homerus il giorno XXXXX/03 venivo avvicinato, una volta emerso dall'acqua con i miei compagni, da una motovedetta dei carabinieri;
3. che un carabiniere ci ha raggiunti sul molo mentre l'altro restava nella motovedetta, e ci comunicava che eravamo in contravvenzione perché non avevamo un pallone segnasub a testa e perché non l'avevamo al seguito e ci quantificava in lire 130.000 l'importo dell'ammenda che il collega stava preparando, sottolineando l'importo 130.000 delle vecchie lire. A questo punto pretendevamo di rilasciare una dichiarazione a verbale per rimarcare che la legge a tal riguardo non esige quanto ci veniva contestato;
4. Che dopo lunga attesa ci venivano consegnati i verbali di contestazione, con i quali ci venivano contestate altre infrazioni rispetto a quanto detto verbalmente, vale a dire: immersione fatta nei porti o prossimità dei loro accessi e sulla rotta di unità di servizio pubblico di linea, ed anche l'importo subiva un cambiamento divenendo di 172 euro;
5. Che in seguito, come previsto dalla legge inviavo al Comune di Salò (BS) Responsabile Gestione Associata del Demanio Lacuale Extraportuale, entro i termini previsti, uno scritto difensivo (che allego alla presente), nel quale evidenziavo che la legge non prevede l'uso di più boe di segnalazione per un gruppo di sub; che i battelli della Navigarda avrebbero iniziato a passare per il porto di Bogliaco da lì a tre mesi, quindi non

potevamo interferire con un traghetto che non esisteva e che eravamo lontani dai porti e dalle rotte di entrata ed uscita;

6. Che in seguito alla mia richiesta il Comune di Salo', in quanto delegato della funzione associata in materia di demanio lacuale extraportuale in data 4/09/2003 mi inviava ordinanza di ingiunzione n.XXX /2003 prot.XXX (che si allega) nella quale si legge che vengono ritenute condivisibili due delle osservazioni fatte dalla sottoscritta, quelle relative all'uso della boa di segnalazione ed alla non interferenza con le rotte dei battelli della Navigarda, mentre non veniva accolto il terzo punto, ossia quello relativo all'immersione nei porti o in prossimità dei loro accessi, riconfermando quindi la contravvenzione senza nessuna riduzione dell'importo irrogato, nonostante che due su tre delle contestazioni siano cadute;
7. Che il rifiuto di accogliere il terzo punto (divieto di immersioni nei porti e in prossimità degli loro imbocchi) della contestazione viene così motivato dal Demanio Lacuale: RITENUTO invece che non possa trovare accoglimento l'osservazione secondo cui il ricorrente contesta di aver effettuato immersioni nel porto in quanto la norma prevede tale divieto anche in zone site in prossimità degli stessi e ciò in quanto deve essere garantito il libero e sicuro transito di natanti ed imbarcazioni in entrata ed uscita dai porti; nella fattispecie il ricorrente, con l'osservazione prodotta, documenta in modo incontrovertibile il fatto che l'immersione è avvenuta tra l'imbocco del porto Homerus e l'imboccatura del porto pubblico di Bogliaco;
8. Che la motivazione del Demanio Lacuale indicata nel punto 7 è assolutamente priva di consistenza in quanto "l'osservazione" citata, da me prodotta, indica sì che l'immersione è stata fatta tra l'imbocco del porto Homerus e l'imboccatura del porto pubblico di Bogliaco, ma questo ha rilevanza solo in termini geografici per indicare un nord ed un sud al fine di individuare il luogo dell'immersione, in realtà era per noi impossibile interferire con l'imbocco del porto Homerus, sia per una questione tecnica che legale, 1) tecnica perché il nostro punto di entrata/uscita dall'acqua era tra gli scogli a fianco delle scalette per la discesa dei bagnanti, quindi

impossibile da essere raggiunta da imbarcazioni senza distruggersi tra gli scogli 2) legale - perché la legge regionale del 16/8/1994 n.20 in forza della quale ci viene fatta la contravvenzione, parla all'art.21 di "prossimità degli accessi dei porti", senza definire quanto sia la distanza effettiva da tenere, quindi come si fa dire quando tale distanza è sufficiente od insufficiente? La stessa Legge suindicata prevede norme rigidissime e certe sulla navigazione vietando (art. 12) che le imbarcazioni navighino costeggiando a non meno di 300 mt. da riva e consentendo l'attracco solo usando una traiettoria perpendicolare alla riva; da ciò è chiaro che per interferire con la nostra posizione, l'ipotetica imbarcazione che entrava od usciva dal porto Homerus (che ricordo essere una piccolissima darsena che contiene tre barche a vela) avrebbe dovuto, sempre nell'ipotesi di assenza di scogli, navigare lungo la costa a pochi metri da riva (prassi proibita dal citato art.12) per un tratto di ben oltre 70 metri, margine abbondantemente superiore alle necessità di manovra, per tale motivo la nostra posizione era in assoluta sicurezza ai fini sia pratici che normativi;

9. Per quanto riguarda invece l'imbocco del porto pubblico di Bogliaco, qui la questione è addirittura assurda, infatti tra la nostra posizione e l'imbocco del porto oltre ad una notevole distanza che non saprei quantificare esattamente, ma solo stimare in almeno 150 metri, esiste anche una scogliera che rende impossibile ad un'imbarcazione, che parte od arriva da tale porto, avvicinarsi alla nostra posizione.
10. Il legislatore nell'indicare in 50 mt. dalla boa segnasub il raggio di rispetto che le imbarcazioni devono tenere, si preoccupa di salvaguardare l'incolumità stessa del sommozzatore che essendo immerso risulta invisibile all'occhio del barcaiolo. Noi abbiamo preso contatto con l'acqua entrando dalla scaletta posta a circa 40 mt. dall'ingresso del porto, abbiamo proseguito muovendoci a mezz'acqua lungo la scogliera, operazione assimilabile a qualsiasi persona che sta camminando lungo il bagnasciuga e solo giunti ad una distanza di sicurezza 70/80 mt. dal porto Homerus ci siamo staccati ed abbiamo collocato il pallone iniziando l'immersione.

11) La lettera b) del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale n.20 del 1994 vieta l'immersione nei porti e in prossimità dei loro accessi pena una sanzione amministrativa dal L. 200.000 a L. 1.000.000 (da euro 103,29 a 516,46) la cui irrogazione è regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente << Modifiche al sistema penale >> e delle leggi regionali vigenti, nella specie la legge regionale n. 28 del 20 agosto 1976. Il divieto di immergersi in prossimità degli accessi a porti è ovviamente giustificato dalla necessità di consentire liberamente alle imbarcazioni di entrare e di uscire dal porto senza essere intralciate in tali specifiche manovre dal dover rispettare la distanza di sicurezza rispetto ad un subacqueo immerso e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario dovendosi contemperare i diversi diritti ed interessi coinvolti. Da ciò l'uso della parola "prossimità", che come enucleabile da qualsiasi dizionario, ad esempio il Devoto - Oli, significa "minima distanza nello spazio". Di conseguenza, non avendo il legislatore fissato rigidamente una distanza, gli accertatori avrebbero dovuto descrivere in che misura fossimo alla minima distanza dal preteso porto motivando anche in relazione al fatto se la nostra posizione fosse idonea ad ostacolare o meno le manovre per l'ingresso e per l'uscita nel porto stesso e non ad una arbitraria distanza fissa da esso. Nella specie inoltre si contesta decisamente che noi fossimo "in prossimità di un porto" in quanto eravamo ad un minimo di 70 metri di distanza da un approdo privato (che, probabilmente, in quanto tale nemmeno rientra nella definizione giuridica di porto) che contiene unicamente 3 barche a vela che non solo escono saltuariamente ma la cui rotta di uscita e di ingresso, così come quella di una qualsiasi altra imbarcazione diretta o proveniente da quell'approdo, non intersecava assolutamente l'effettiva nostra posizione, non solo notevolmente distanti dall'approdo stesso (e non ad una minima distanza nello spazio) ma vicino alla riva in una zona di lago per sua natura interdetta alla navigazione e comunque non rientrante in alcuna via di avvicinamento o di allontanamento dall'approdo in questione. La contestata violazione è quindi del tutto inesistente. E nella specie non si vede che colpa potevamo avere non essendo in posizione tale da intralciare qualsivoglia manovra comunque connessa all'approdo in questione. Infine, il fatto che lo stesso Comune nella motivazione riconosca di dovere irrogare il minimo ma abbia in concreto determinato una somma maggiore costituisce un'ulteriore motivo di nullità dell'atto. Si chiede quindi l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione amministrativa dei carabinieri;

CONCLUSIONI :

C h i e d e

- Che il Giudice di Pace di Salò voglia:

- in via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 24.11.1981 n.689, l'esecuzione del provvedimento in attesa di un Suo pronunciamento sul presente ricorso;
- Voglia l'Ill.mo Giudice prendere atto delle mie osservazioni e voler emettere giudizio di merito annullando il provvedimento suddetto per insussistenza del fatto, con vittoria di spese e competenze di lite.

Si chiede altresì, qualora lo ritenesse opportuno, ammettersi i seguenti mezzi istruttori: - interrogatorio formale dei testi Sigg. XXXXXX salvo altri, riservato ogni altro mezzo istruttorio.

Si allega, in copia, la documentazione seguente:

- 1) Processo verbale di trasgressione della Regione Carabinieri Lombardia Stazione di Gargnano;
- 2) Controdeduzioni al verbale elevato in data XXX datate XXX;
- 3) Ordinanza di ingiunzione art.18 legge 24 novembre 1981 n.689 del al Comune di Salò (BS) Responsabile Gestione Associata del Demanio Lacuale Extraportuale;
- 4) N. 7 fotografie

Con osservanza,

Brescia, lì 11 Settembre 2003

Il ricorrente

Depositato in Cancelleria oggi _____ dal Sig. _____

Identificato mediante esibizione di _____ n. rilasciata

da _____ il _____